



# Comune di Pontremoli

Provincia di Massa - Carrara

## **BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/98. ANNO 2017.**

### **ANNO 2017.**

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO: CULTURA, ISTRUZIONE,  
TRASPORTO SCOLASTICO, SPORT E POLITICHE FAMILIARI

- Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;
- Vista la L.R. n. 41 del 31 marzo 2015 “Modifiche alla L.R. 20 dicembre 1996, 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che ha sostituito, anche per quanto riguarda l’accesso ai contributi per i canoni di locazione, la tabella A) di cui alla L.R. 96/1996;
- Vista la Deliberazione di G.R.T. n. 414 del 10.05.2016 con la quale sono stabiliti criteri e procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse del Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge 431/98;
- Vista la Determinazione n. 152 del 19 giugno 2017 con la quale viene approvato il Bando per l’anno 2017 in conformità alle disposizioni suddette;

### **RENDE NOTO**

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **22 luglio 2017**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Le domande presentate entro il termine sopra indicato daranno titolo, qualora in regola, all’attribuzione del contributo da erogare per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell’anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 1.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana e dal momento che tali risorse saranno divenute contabilmente disponibili.

### **Art. 1 – Requisiti per l’ammissione al contributo.**

Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. residenza nel Comune di Pontremoli e precisamente nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
2. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea
3. cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità e residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque nella Regione Toscana (art. 11, comma 13, L. 133/2008);
4. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. 96/96 s.m.i. e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipulazione, registrato ed in regola con il pagamento della tassa di registrazione annuale o in regime di “cedolare secca”, e nella quale lo stesso abbia la residenza anagrafica; tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che

risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo a loro carico;

5. possesso di una attestazione, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, **sul valore ISE**, calcolati ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, che rientri entro i valori di seguito indicati:

**FASCIA "A":**

Valore ISE uguale o inferiore ad € **13.049,14** (importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 8 del 17.01.2017));

Incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli accessori, sul valore ISE **non inferiore al 14%**.

**FASCIA "B"**

Valore ISE compreso tra € **13.049,14** ed € **28.301,02** (Valore I.S.E. di cui al punto 3.1 allegato A della Deliberazione G.R.T. 414/2016).

Incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli accessori, sul valore ISE **non inferiore al 24%**.

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso agli alloggi E.R.P.)

6. sussistenza delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) dell'allegato A della L.R. Toscana n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:

lett. d): assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;

lettera e): assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Tutti i requisiti di cui al presente art. 1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda e permanere per il periodo di assegnazione dei contributi previsti dal presente bando. La perdita anche di uno solo dei requisiti, comporta la perdita del diritto all'eventuale contributo a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata.

Qualsiasi variazione nella composizione del nucleo familiare e dei requisiti richiesti per la graduatoria e l'assegnazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ufficio competente.

## **Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento.**

Il reddito di riferimento è quello risultante dalla certificazione ISE/ISEE in corso di validità avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "reddito zero" o importo inferiore al canone di locazione è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile dei servizi sociali ASL, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali, ovvero nel caso in cui il soggetto dichiarò di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con le registrazioni annuali, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT.

In caso di contratto con data di scadenza nel corso del 2017 e successiva al termine di presentazione delle domande, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2017 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipulazione di nuovo contratto. I richiedenti il contributo interessati da tale eventualità, devono presentare tempestivamente una copia del nuovo contratto. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza sui valori ISE e quindi l'importo del contributo.

In caso di contratto cessato in corso dell'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore ISE, sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data di cessazione del contratto.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

### **Art. 3 - Nucleo familiare.**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dalla famiglia anagrafica. I soggetti a carico IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. I figli minori di anni 18, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono (art. 2, comma 2, D. Lgs n. 130/2000).

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia tranne nel caso di separazione legale, provvedimenti di separazione temporanei e urgenti del giudice, domanda di divorzio, nel caso sia stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio o ci sia in corso un procedimento da cui risulti l'abbandono del coniuge. Tutte le situazioni sopraindicate devono essere oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso.

Nella domanda di partecipazione, relativo al nucleo familiare, dovranno essere indicati:

- il n° di persone ultra sessantacinquenni;
- il n° di soggetti disabili;
- il n° di minorenni;
- il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante;
- il n° dei nuclei che risiedono nell'alloggio.

### **Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.**

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dallo stesso D.P.R. sarà provveduto da parte dell'Amministrazione Comunale alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

### **Art. 5 – Documentazione.**

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia documento di identità
- b) copia del titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E.
- c) dichiarazione sostitutiva della certificazione storica di residenza per i cittadini extracomunitari;
- d) copia del contratto di locazione regolarmente registrato, in regola con il pagamento della tassa di registrazione;
- e) copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
- f) certificazione ISE/ISEE in corso di validità;
- g) solo per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o di importo inferiore al canone di locazione, certificazione della fonte di sostentamento.
- h) copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità.

## **Art. 6 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie.**

I soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 1 del presente bando, sono collocati nella graduatoria comunale articolata nelle fasce A e B sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore **I.S.E.**

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali.

A parità di posizione in graduatoria prevale la minor **ISE**, e in subordine il maggior canone, presi a base di riferimento per la suddetta percentuale di incidenza.

La graduatoria ha validità per l'anno 2017.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

## **Art. 7 – Durata e entità del contributo.**

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) per i richiedenti collocati nella FASCIA A) il contributo equivale alla parte del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, che eccede il 14% sul valore ISE, fino a concorrenza del canone pagato e comunque entro un importo massimo di **Euro 3.100,00**;
- b) per i richiedenti collocati nella FASCIA B), il contributo equivale alla parte del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, che eccede il 24% sul valore ISE, fino a concorrenza del canone pagato e comunque entro un importo massimo di **Euro 2.325,00**;

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell'anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando. In tale caso la sua entità è data dalla somma annua teorica, divisa per 12 mensilità e moltiplicata per il numero di mesi interi di effettiva validità del contratto.

## **Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo.**

**Il contributo previsto dall'art. 11 della L n. 431/98 ha durata massima annuale e non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.** Non sono previste integrazioni con fondi del Bilancio comunale.

Il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste dall'art. 1 del presente bando.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del risorse assegnate dalla Regione Toscana e dal momento che tali risorse saranno divenute contabilmente disponibili.

Qualora le risorse disponibili non consentano di concedere il 100% del contributo spettante agli aventi diritto, il contributo medesimo verrà erogato, allo scopo di ridistribuire le risorse tra il maggior numero di utenti, a ciascuno degli interessati nella identica minore percentuale del finanziamento ricevuto rispetto al fabbisogno destinando una percentuale non inferiore al 60% alla Fascia A e non superiore al 40% alla Fascia B.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il contributo sarà assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto ad un contributo di almeno € 20,00. Gli eventuali contributi di importo superiori ai mille euro saranno erogati utilizzando solo sistemi di pagamento tracciabili ai sensi della normativa vigente.

Entro il 15 gennaio 2018 dovranno pervenire all'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Pontremoli tutte le ricevute che attestino il pagamento del canone locativo anno 2017 senza che l'Ufficio debba predisporre ulteriori richieste.

In caso di mancata presentazione delle ricevute entro tale data il contributo non sarà erogato.

Ove dalle medesime ricevute si accerti un canone superiore a quanto dichiarato nella domanda, non sarà corrisposto alcun contributo aggiuntivo; ovvero dalle ricevute si accerti un pagamento inferiore a quanto dichiarato nella domanda, il contributo sarà rideterminato di conseguenza.

Il contributo integrativo destinato al conduttore verrà, in caso di morosità, erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima purché il proprietario rilasci una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi purché presentino apposita istanza entro 20 giorni dal decesso, correlata da atto notorio o certificazione del proprio stato di eredi.

In caso di richiedente solo, il contributo ritorna nella disponibilità del fondo.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di perdita di uno o più requisiti previsti dall'art. 1, successivamente alla data di presentazione della domanda, il contributo verrà ricalcolato sulla base del canone di locazione pagato relativo alle mensilità per le quali sussistevano tutti i requisiti.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di un'assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento delle opere. La data di decadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il presente bando.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto, senza valido motivo, di prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

## **Art. 9 – Formazione e pubblicazione della graduatoria.**

### **a) Istruttoria delle domande**

Il Comune, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede alla loro istruttoria verificandone la completezza e la regolarità. Sono escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e quelle mancanti della documentazione richiesta.

### **b) Formazione graduatoria generale**

Il Comune formula la graduatoria generale determinando la fascia di appartenenza secondo i criteri stabiliti al precedente art. 6. L'elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi è approvato con atto del Responsabile del Servizio e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Entro il predetto periodo (15 giorni) gli interessati possono fare ricorso facendo provenire la propria opposizione indirizzandola al Comune di Pontremoli e consegnandola all'Ufficio Protocollo inderogabilmente entro l'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria pena l'inammissibilità. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali e non fa fede il timbro postale.

Il Comune deciderà sui ricorsi pervenuti tramite la Commissione prevista dalla L.R. n. 96/96 s.m.i.

Successivamente, il Responsabile del Servizio competente procederà all'adozione della graduatoria definitiva degli aventi diritto.

## **Art. 10 – Distribuzione moduli di domanda e modalità di presentazione.**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente su moduli appositamente predisposti dal Comune di Pontremoli.

Detti moduli di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Pontremoli, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 o reperibili dal sito del Comune: [www.comune.pontremoli.ms.it](http://www.comune.pontremoli.ms.it).

Le domande, in carta semplice e debitamente sottoscritte, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione prevista dal precedente articolo 5 del presente bando, devono pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pontremoli **entro il 22 luglio 2017** pena l'esclusione.

## **Art. 11 – Motivi di esclusione**

Sono motivi di esclusione dalla graduatoria:

- presentazione oltre il termine perentorio del 22 luglio 2017;
- su modulistica diversa da quella predisposta dal Comune di Pontremoli;
- mancante della documentazione richiesta all'art. 5 del presente bando;
- priva della firma del richiedente.

## **Art. 12 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

## **Art. 13 – Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 414/2016 e del T.U sulla Privacy (Decreto legislativo 196/2003 circa il trattamento dei dati personali).

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003:** i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Pontremoli 19 giugno 2017

Il Responsabile del 2° Servizio: Cultura, Istruzione,  
Trasporto scolastico, Sport e Politiche familiari

Dott.ssa Marta Bianchinotti



# Comune di Pontremoli

Provincia di Massa - Carrara

## **BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/98. ANNO 2017.**

### **ANNO 2017.**

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO: CULTURA, ISTRUZIONE,  
TRASPORTO SCOLASTICO, SPORT E POLITICHE FAMILIARI

- Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;
- Vista la L.R. n. 41 del 31 marzo 2015 “Modifiche alla L.R. 20 dicembre 1996, 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che ha sostituito, anche per quanto riguarda l’accesso ai contributi per i canoni di locazione, la tabella A) di cui alla L.R. 96/1996;
- Vista la Deliberazione di G.R.T. n. 414 del 10.05.2016 con la quale sono stabiliti criteri e procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse del Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge 431/98;
- Vista la Determinazione n. 152 del 19 giugno 2017 con la quale viene approvato il Bando per l’anno 2017 in conformità alle disposizioni suddette;

### **RENDE NOTO**

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **22 luglio 2017**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Le domande presentate entro il termine sopra indicato daranno titolo, qualora in regola, all’attribuzione del contributo da erogare per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell’anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 1.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana e dal momento che tali risorse saranno divenute contabilmente disponibili.

### **Art. 1 – Requisiti per l’ammissione al contributo.**

Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. residenza nel Comune di Pontremoli e precisamente nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
2. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea
3. cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità e residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque nella Regione Toscana (art. 11, comma 13, L. 133/2008);
4. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. 96/96 s.m.i. e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipulazione, registrato ed in regola con il pagamento della tassa di registrazione annuale o in regime di “cedolare secca”, e nella quale lo stesso abbia la residenza anagrafica; tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che

risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo a loro carico;

5. possesso di una attestazione, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, **sul valore ISE**, calcolati ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, che rientri entro i valori di seguito indicati:

**FASCIA "A":**

Valore ISE uguale o inferiore ad € **13.049,14** (importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 8 del 17.01.2017));

Incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli accessori, sul valore ISE **non inferiore al 14%**.

**FASCIA "B"**

Valore ISE compreso tra € **13.049,14** ed € **28.301,02** (Valore I.S.E. di cui al punto 3.1 allegato A della Deliberazione G.R.T. 414/2016).

Incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli accessori, sul valore ISE **non inferiore al 24%**.

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso agli alloggi E.R.P.)

6. sussistenza delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) dell'allegato A della L.R. Toscana n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:

lett. d): assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;

lettera e): assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Tutti i requisiti di cui al presente art. 1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda e permanere per il periodo di assegnazione dei contributi previsti dal presente bando. La perdita anche di uno solo dei requisiti, comporta la perdita del diritto all'eventuale contributo a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata.

Qualsiasi variazione nella composizione del nucleo familiare e dei requisiti richiesti per la graduatoria e l'assegnazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ufficio competente.

## **Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento.**

Il reddito di riferimento è quello risultante dalla certificazione ISE/ISEE in corso di validità avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "reddito zero" o importo inferiore al canone di locazione è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile dei servizi sociali ASL, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali, ovvero nel caso in cui il soggetto dichiarò di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con le registrazioni annuali, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT.

In caso di contratto con data di scadenza nel corso del 2017 e successiva al termine di presentazione delle domande, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2017 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipulazione di nuovo contratto. I richiedenti il contributo interessati da tale eventualità, devono presentare tempestivamente una copia del nuovo contratto. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.



Qualora invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza sui valori ISE e quindi l'importo del contributo.

In caso di contratto cessato in corso dell'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore ISE, sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data di cessazione del contratto.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

### **Art. 3 - Nucleo familiare.**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dalla famiglia anagrafica. I soggetti a carico IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. I figli minori di anni 18, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono (art. 2, comma 2, D. Lgs n. 130/2000).

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia tranne nel caso di separazione legale, provvedimenti di separazione temporanei e urgenti del giudice, domanda di divorzio, nel caso sia stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio o ci sia in corso un procedimento da cui risulti l'abbandono del coniuge. Tutte le situazioni sopraindicate devono essere oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso.

Nella domanda di partecipazione, relativo al nucleo familiare, dovranno essere indicati:

- il n° di persone ultra sessantacinquenni;
- il n° di soggetti disabili;
- il n° di minorenni;
- il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante;
- il n° dei nuclei che risiedono nell'alloggio.

### **Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.**

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dallo stesso D.P.R. sarà provveduto da parte dell'Amministrazione Comunale alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

### **Art. 5 – Documentazione.**

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia documento di identità
- b) copia del titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E.
- c) dichiarazione sostitutiva della certificazione storica di residenza per i cittadini extracomunitari;
- d) copia del contratto di locazione regolarmente registrato, in regola con il pagamento della tassa di registrazione;
- e) copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
- f) certificazione ISE/ISEE in corso di validità;
- g) solo per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o di importo inferiore al canone di locazione, certificazione della fonte di sostentamento.
- h) copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità.

## **Art. 6 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie.**

I soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 1 del presente bando, sono collocati nella graduatoria comunale articolata nelle fasce A e B sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore **I.S.E.**

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali.

A parità di posizione in graduatoria prevale la minor **ISE**, e in subordine il maggior canone, presi a base di riferimento per la suddetta percentuale di incidenza.

La graduatoria ha validità per l'anno 2017.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

## **Art. 7 – Durata e entità del contributo.**

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) per i richiedenti collocati nella FASCIA A) il contributo equivale alla parte del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, che eccede il 14% sul valore ISE, fino a concorrenza del canone pagato e comunque entro un importo massimo di **Euro 3.100,00**;
- b) per i richiedenti collocati nella FASCIA B), il contributo equivale alla parte del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, che eccede il 24% sul valore ISE, fino a concorrenza del canone pagato e comunque entro un importo massimo di **Euro 2.325,00**;

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell'anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando. In tale caso la sua entità è data dalla somma annua teorica, divisa per 12 mensilità e moltiplicata per il numero di mesi interi di effettiva validità del contratto.

## **Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo.**

**Il contributo previsto dall'art. 11 della L n. 431/98 ha durata massima annuale e non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.** Non sono previste integrazioni con fondi del Bilancio comunale.

Il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste dall'art. 1 del presente bando.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del risorse assegnate dalla Regione Toscana e dal momento che tali risorse saranno divenute contabilmente disponibili.

Qualora le risorse disponibili non consentano di concedere il 100% del contributo spettante agli aventi diritto, il contributo medesimo verrà erogato, allo scopo di ridistribuire le risorse tra il maggior numero di utenti, a ciascuno degli interessati nella identica minore percentuale del finanziamento ricevuto rispetto al fabbisogno destinando una percentuale non inferiore al 60% alla Fascia A e non superiore al 40% alla Fascia B.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il contributo sarà assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto ad un contributo di almeno € 20,00. Gli eventuali contributi di importo superiori ai mille euro saranno erogati utilizzando solo sistemi di pagamento tracciabili ai sensi della normativa vigente.

Entro il 15 gennaio 2018 dovranno pervenire all'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Pontremoli tutte le ricevute che attestino il pagamento del canone locativo anno 2017 senza che l'Ufficio debba predisporre ulteriori richieste.

In caso di mancata presentazione delle ricevute entro tale data il contributo non sarà erogato.

Ove dalle medesime ricevute si accerti un canone superiore a quanto dichiarato nella domanda, non sarà corrisposto alcun contributo aggiuntivo; ovvero dalle ricevute si accerti un pagamento inferiore a quanto dichiarato nella domanda, il contributo sarà rideterminato di conseguenza.

Il contributo integrativo destinato al conduttore verrà, in caso di morosità, erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima purché il proprietario rilasci una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi purché presentino apposita istanza entro 20 giorni dal decesso, correlata da atto notorio o certificazione del proprio stato di eredi.

In caso di richiedente solo, il contributo ritorna nella disponibilità del fondo.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di perdita di uno o più requisiti previsti dall'art. 1, successivamente alla data di presentazione della domanda, il contributo verrà ricalcolato sulla base del canone di locazione pagato relativo alle mensilità per le quali sussistevano tutti i requisiti.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di un'assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento delle opere. La data di decadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il presente bando.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto, senza valido motivo, di prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

## **Art. 9 – Formazione e pubblicazione della graduatoria.**

### **a) Istruttoria delle domande**

Il Comune, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede alla loro istruttoria verificandone la completezza e la regolarità. Sono escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e quelle mancanti della documentazione richiesta.

### **b) Formazione graduatoria generale**

Il Comune formula la graduatoria generale determinando la fascia di appartenenza secondo i criteri stabiliti al precedente art. 6. L'elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi è approvato con atto del Responsabile del Servizio e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Entro il predetto periodo (15 giorni) gli interessati possono fare ricorso facendo provenire la propria opposizione indirizzandola al Comune di Pontremoli e consegnandola all'Ufficio Protocollo inderogabilmente entro l'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria pena l'inammissibilità. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali e non fa fede il timbro postale.

Il Comune deciderà sui ricorsi pervenuti tramite la Commissione prevista dalla L.R. n. 96/96 s.m.i.

Successivamente, il Responsabile del Servizio competente procederà all'adozione della graduatoria definitiva degli aventi diritto.

## **Art. 10 – Distribuzione moduli di domanda e modalità di presentazione.**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente su moduli appositamente predisposti dal Comune di Pontremoli.

Detti moduli di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Pontremoli, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 o reperibili dal sito del Comune: [www.comune.pontremoli.ms.it](http://www.comune.pontremoli.ms.it).

Le domande, in carta semplice e debitamente sottoscritte, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione prevista dal precedente articolo 5 del presente bando, devono pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pontremoli **entro il 22 luglio 2017** pena l'esclusione.

## **Art. 11 – Motivi di esclusione**

Sono motivi di esclusione dalla graduatoria:

- presentazione oltre il termine perentorio del 22 luglio 2017;
- su modulistica diversa da quella predisposta dal Comune di Pontremoli;
- mancante della documentazione richiesta all'art. 5 del presente bando;
- priva della firma del richiedente.

## **Art. 12 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

## **Art. 13 – Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 414/2016 e del T.U sulla Privacy (Decreto legislativo 196/2003 circa il trattamento dei dati personali).

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003:** i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Pontremoli 19 giugno 2017

Il Responsabile del 2° Servizio: Cultura, Istruzione,  
Trasporto scolastico, Sport e Politiche familiari

Dott.ssa Marta Bianchinotti



# Comune di Pontremoli

Provincia di Massa - Carrara

## **BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/98. ANNO 2017.**

### **ANNO 2017.**

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO: CULTURA, ISTRUZIONE,  
TRASPORTO SCOLASTICO, SPORT E POLITICHE FAMILIARI

- Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;
- Vista la L.R. n. 41 del 31 marzo 2015 “Modifiche alla L.R. 20 dicembre 1996, 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che ha sostituito, anche per quanto riguarda l’accesso ai contributi per i canoni di locazione, la tabella A) di cui alla L.R. 96/1996;
- Vista la Deliberazione di G.R.T. n. 414 del 10.05.2016 con la quale sono stabiliti criteri e procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse del Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge 431/98;
- Vista la Determinazione n. 152 del 19 giugno 2017 con la quale viene approvato il Bando per l’anno 2017 in conformità alle disposizioni suddette;

### **RENDE NOTO**

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **22 luglio 2017**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Le domande presentate entro il termine sopra indicato daranno titolo, qualora in regola, all’attribuzione del contributo da erogare per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell’anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 1.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana e dal momento che tali risorse saranno divenute contabilmente disponibili.

### **Art. 1 – Requisiti per l’ammissione al contributo.**

Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. residenza nel Comune di Pontremoli e precisamente nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
2. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea
3. cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità e residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque nella Regione Toscana (art. 11, comma 13, L. 133/2008);
4. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. 96/96 s.m.i. e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipulazione, registrato ed in regola con il pagamento della tassa di registrazione annuale o in regime di “cedolare secca”, e nella quale lo stesso abbia la residenza anagrafica; tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che

risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo a loro carico;

5. possesso di una attestazione, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, **sul valore ISE**, calcolati ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, che rientri entro i valori di seguito indicati:

**FASCIA "A":**

Valore ISE uguale o inferiore ad € **13.049,14** (importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 8 del 17.01.2017));

Incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli accessori, sul valore ISE **non inferiore al 14%**.

**FASCIA "B"**

Valore ISE compreso tra € **13.049,14** ed € **28.301,02** (Valore I.S.E. di cui al punto 3.1 allegato A della Deliberazione G.R.T. 414/2016).

Incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli accessori, sul valore ISE **non inferiore al 24%**.

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso agli alloggi E.R.P.)

6. sussistenza delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) dell'allegato A della L.R. Toscana n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:

lett. d): assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;

lettera e): assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Tutti i requisiti di cui al presente art. 1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda e permanere per il periodo di assegnazione dei contributi previsti dal presente bando. La perdita anche di uno solo dei requisiti, comporta la perdita del diritto all'eventuale contributo a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata.

Qualsiasi variazione nella composizione del nucleo familiare e dei requisiti richiesti per la graduatoria e l'assegnazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ufficio competente.

## **Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento.**

Il reddito di riferimento è quello risultante dalla certificazione ISE/ISEE in corso di validità avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "reddito zero" o importo inferiore al canone di locazione è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile dei servizi sociali ASL, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali, ovvero nel caso in cui il soggetto dichiarati di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con le registrazioni annuali, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT.

In caso di contratto con data di scadenza nel corso del 2017 e successiva al termine di presentazione delle domande, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2017 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipulazione di nuovo contratto. I richiedenti il contributo interessati da tale eventualità, devono presentare tempestivamente una copia del nuovo contratto. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza sui valori ISE e quindi l'importo del contributo.

In caso di contratto cessato in corso dell'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore ISE, sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data di cessazione del contratto.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

### **Art. 3 - Nucleo familiare.**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dalla famiglia anagrafica. I soggetti a carico IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. I figli minori di anni 18, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono (art. 2, comma 2, D. Lgs n. 130/2000).

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia tranne nel caso di separazione legale, provvedimenti di separazione temporanei e urgenti del giudice, domanda di divorzio, nel caso sia stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio o ci sia in corso un procedimento da cui risulti l'abbandono del coniuge. Tutte le situazioni sopraindicate devono essere oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso.

Nella domanda di partecipazione, relativo al nucleo familiare, dovranno essere indicati:

- il n° di persone ultra sessantacinquenni;
- il n° di soggetti disabili;
- il n° di minorenni;
- il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante;
- il n° dei nuclei che risiedono nell'alloggio.

### **Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.**

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dallo stesso D.P.R. sarà provveduto da parte dell'Amministrazione Comunale alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

### **Art. 5 – Documentazione.**

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia documento di identità
- b) copia del titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E.
- c) dichiarazione sostitutiva della certificazione storica di residenza per i cittadini extracomunitari;
- d) copia del contratto di locazione regolarmente registrato, in regola con il pagamento della tassa di registrazione;
- e) copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
- f) certificazione ISE/ISEE in corso di validità;
- g) solo per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o di importo inferiore al canone di locazione, certificazione della fonte di sostentamento.
- h) copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità.

## **Art. 6 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie.**

I soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 1 del presente bando, sono collocati nella graduatoria comunale articolata nelle fasce A e B sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore **I.S.E.**

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali.

A parità di posizione in graduatoria prevale la minor **ISE**, e in subordine il maggior canone, presi a base di riferimento per la suddetta percentuale di incidenza.

La graduatoria ha validità per l'anno 2017.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

## **Art. 7 – Durata e entità del contributo.**

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) per i richiedenti collocati nella FASCIA A) il contributo equivale alla parte del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, che eccede il 14% sul valore ISE, fino a concorrenza del canone pagato e comunque entro un importo massimo di **Euro 3.100,00**;
- b) per i richiedenti collocati nella FASCIA B), il contributo equivale alla parte del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, che eccede il 24% sul valore ISE, fino a concorrenza del canone pagato e comunque entro un importo massimo di **Euro 2.325,00**;

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell'anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando. In tale caso la sua entità è data dalla somma annua teorica, divisa per 12 mensilità e moltiplicata per il numero di mesi interi di effettiva validità del contratto.

## **Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo.**

**Il contributo previsto dall'art. 11 della L n. 431/98 ha durata massima annuale e non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.** Non sono previste integrazioni con fondi del Bilancio comunale.

Il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste dall'art. 1 del presente bando.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del risorse assegnate dalla Regione Toscana e dal momento che tali risorse saranno divenute contabilmente disponibili.

Qualora le risorse disponibili non consentano di concedere il 100% del contributo spettante agli aventi diritto, il contributo medesimo verrà erogato, allo scopo di ridistribuire le risorse tra il maggior numero di utenti, a ciascuno degli interessati nella identica minore percentuale del finanziamento ricevuto rispetto al fabbisogno destinando una percentuale non inferiore al 60% alla Fascia A e non superiore al 40% alla Fascia B.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il contributo sarà assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto ad un contributo di almeno € 20,00. Gli eventuali contributi di importo superiori ai mille euro saranno erogati utilizzando solo sistemi di pagamento tracciabili ai sensi della normativa vigente.

Entro il 15 gennaio 2018 dovranno pervenire all'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Pontremoli tutte le ricevute che attestino il pagamento del canone locativo anno 2017 senza che l'Ufficio debba predisporre ulteriori richieste.

In caso di mancata presentazione delle ricevute entro tale data il contributo non sarà erogato.

Ove dalle medesime ricevute si accerti un canone superiore a quanto dichiarato nella domanda, non sarà corrisposto alcun contributo aggiuntivo; ovvero dalle ricevute si accerti un pagamento inferiore a quanto dichiarato nella domanda, il contributo sarà rideterminato di conseguenza.



Il contributo integrativo destinato al conduttore verrà, in caso di morosità, erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima purché il proprietario rilasci una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi purché presentino apposita istanza entro 20 giorni dal decesso, correlata da atto notorio o certificazione del proprio stato di eredi.

In caso di richiedente solo, il contributo ritorna nella disponibilità del fondo.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di perdita di uno o più requisiti previsti dall'art. 1, successivamente alla data di presentazione della domanda, il contributo verrà ricalcolato sulla base del canone di locazione pagato relativo alle mensilità per le quali sussistevano tutti i requisiti.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di un'assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento delle opere. La data di decadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il presente bando.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto, senza valido motivo, di prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

## **Art. 9 – Formazione e pubblicazione della graduatoria.**

### **a) Istruttoria delle domande**

Il Comune, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede alla loro istruttoria verificandone la completezza e la regolarità. Sono escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e quelle mancanti della documentazione richiesta.

### **b) Formazione graduatoria generale**

Il Comune formula la graduatoria generale determinando la fascia di appartenenza secondo i criteri stabiliti al precedente art. 6. L'elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi è approvato con atto del Responsabile del Servizio e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Entro il predetto periodo (15 giorni) gli interessati possono fare ricorso facendo provenire la propria opposizione indirizzandola al Comune di Pontremoli e consegnandola all'Ufficio Protocollo inderogabilmente entro l'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria pena l'inammissibilità. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali e non fa fede il timbro postale.

Il Comune deciderà sui ricorsi pervenuti tramite la Commissione prevista dalla L.R. n. 96/96 s.m.i.

Successivamente, il Responsabile del Servizio competente procederà all'adozione della graduatoria definitiva degli aventi diritto.

## **Art. 10 – Distribuzione moduli di domanda e modalità di presentazione.**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente su moduli appositamente predisposti dal Comune di Pontremoli.

Detti moduli di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Pontremoli, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 o reperibili dal sito del Comune: [www.comune.pontremoli.ms.it](http://www.comune.pontremoli.ms.it).

Le domande, in carta semplice e debitamente sottoscritte, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione prevista dal precedente articolo 5 del presente bando, devono pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pontremoli **entro il 22 luglio 2017** pena l'esclusione.

## **Art. 11 – Motivi di esclusione**

Sono motivi di esclusione dalla graduatoria:

- presentazione oltre il termine perentorio del 22 luglio 2017;
- su modulistica diversa da quella predisposta dal Comune di Pontremoli;
- mancante della documentazione richiesta all'art. 5 del presente bando;
- priva della firma del richiedente.

## **Art. 12 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

## **Art. 13 – Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 414/2016 e del T.U sulla Privacy (Decreto legislativo 196/2003 circa il trattamento dei dati personali).

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003:** i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Pontremoli 19 giugno 2017

Il Responsabile del 2° Servizio: Cultura, Istruzione,  
Trasporto scolastico, Sport e Politiche familiari

Dott.ssa Marta Bianchinotti



# Comune di Pontremoli

Provincia di Massa - Carrara

## **BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/98. ANNO 2017.**

### **ANNO 2017.**

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO: CULTURA, ISTRUZIONE,  
TRASPORTO SCOLASTICO, SPORT E POLITICHE FAMILIARI

- Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;
- Vista la L.R. n. 41 del 31 marzo 2015 “Modifiche alla L.R. 20 dicembre 1996, 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che ha sostituito, anche per quanto riguarda l’accesso ai contributi per i canoni di locazione, la tabella A) di cui alla L.R. 96/1996;
- Vista la Deliberazione di G.R.T. n. 414 del 10.05.2016 con la quale sono stabiliti criteri e procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse del Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge 431/98;
- Vista la Determinazione n. 152 del 19 giugno 2017 con la quale viene approvato il Bando per l’anno 2017 in conformità alle disposizioni suddette;

### **RENDE NOTO**

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **22 luglio 2017**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Le domande presentate entro il termine sopra indicato daranno titolo, qualora in regola, all’attribuzione del contributo da erogare per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell’anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 1.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana e dal momento che tali risorse saranno divenute contabilmente disponibili.

### **Art. 1 – Requisiti per l’ammissione al contributo.**

Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. residenza nel Comune di Pontremoli e precisamente nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
2. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea
3. cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità e residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque nella Regione Toscana (art. 11, comma 13, L. 133/2008);
4. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. 96/96 s.m.i. e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipulazione, registrato ed in regola con il pagamento della tassa di registrazione annuale o in regime di “cedolare secca”, e nella quale lo stesso abbia la residenza anagrafica; tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che

risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo a loro carico;

5. possesso di una attestazione, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, **sul valore ISE**, calcolati ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, che rientri entro i valori di seguito indicati:

**FASCIA "A":**

Valore ISE uguale o inferiore ad € **13.049,14** (importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 8 del 17.01.2017);

Incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli accessori, sul valore ISE **non inferiore al 14%**.

**FASCIA "B"**

Valore ISE compreso tra € **13.049,14** ed € **28.301,02** (Valore I.S.E. di cui al punto 3.1 allegato A della Deliberazione G.R.T. 414/2016).

Incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli accessori, sul valore ISE **non inferiore al 24%**.

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso agli alloggi E.R.P.)

6. sussistenza delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) dell'allegato A della L.R. Toscana n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:

lett. d): assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;

lettera e): assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Tutti i requisiti di cui al presente art. 1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda e permanere per il periodo di assegnazione dei contributi previsti dal presente bando. La perdita anche di uno solo dei requisiti, comporta la perdita del diritto all'eventuale contributo a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata.

Qualsiasi variazione nella composizione del nucleo familiare e dei requisiti richiesti per la graduatoria e l'assegnazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ufficio competente.

## **Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento.**

Il reddito di riferimento è quello risultante dalla certificazione ISE/ISEE in corso di validità avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "reddito zero" o importo inferiore al canone di locazione è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile dei servizi sociali ASL, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali, ovvero nel caso in cui il soggetto dichiarò di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con le registrazioni annuali, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT.

In caso di contratto con data di scadenza nel corso del 2017 e successiva al termine di presentazione delle domande, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2017 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipulazione di nuovo contratto. I richiedenti il contributo interessati da tale eventualità, devono presentare tempestivamente una copia del nuovo contratto. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza sui valori ISE e quindi l'importo del contributo.

In caso di contratto cessato in corso dell'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore ISE, sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data di cessazione del contratto.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

### **Art. 3 - Nucleo familiare.**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dalla famiglia anagrafica. I soggetti a carico IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. I figli minori di anni 18, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono (art. 2, comma 2, D. Lgs n. 130/2000).

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia tranne nel caso di separazione legale, provvedimenti di separazione temporanei e urgenti del giudice, domanda di divorzio, nel caso sia stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio o ci sia in corso un procedimento da cui risulti l'abbandono del coniuge. Tutte le situazioni sopraindicate devono essere oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso.

Nella domanda di partecipazione, relativo al nucleo familiare, dovranno essere indicati:

- il n° di persone ultra sessantacinquenni;
- il n° di soggetti disabili;
- il n° di minorenni;
- il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante;
- il n° dei nuclei che risiedono nell'alloggio.

### **Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.**

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dallo stesso D.P.R. sarà provveduto da parte dell'Amministrazione Comunale alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

### **Art. 5 – Documentazione.**

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia documento di identità
- b) copia del titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E.
- c) dichiarazione sostitutiva della certificazione storica di residenza per i cittadini extracomunitari;
- d) copia del contratto di locazione regolarmente registrato, in regola con il pagamento della tassa di registrazione;
- e) copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
- f) certificazione ISE/ISEE in corso di validità;
- g) solo per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o di importo inferiore al canone di locazione, certificazione della fonte di sostentamento.
- h) copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità.

## **Art. 6 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie.**

I soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 1 del presente bando, sono collocati nella graduatoria comunale articolata nelle fasce A e B sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore **I.S.E.**

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali.

A parità di posizione in graduatoria prevale la minor **ISE**, e in subordine il maggior canone, presi a base di riferimento per la suddetta percentuale di incidenza.

La graduatoria ha validità per l'anno 2017.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

## **Art. 7 – Durata e entità del contributo.**

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) per i richiedenti collocati nella FASCIA A) il contributo equivale alla parte del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, che eccede il 14% sul valore ISE, fino a concorrenza del canone pagato e comunque entro un importo massimo di **Euro 3.100,00**;
- b) per i richiedenti collocati nella FASCIA B), il contributo equivale alla parte del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, che eccede il 24% sul valore ISE, fino a concorrenza del canone pagato e comunque entro un importo massimo di **Euro 2.325,00**;

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell'anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando. In tale caso la sua entità è data dalla somma annua teorica, divisa per 12 mensilità e moltiplicata per il numero di mesi interi di effettiva validità del contratto.

## **Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo.**

**Il contributo previsto dall'art. 11 della L n. 431/98 ha durata massima annuale e non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.** Non sono previste integrazioni con fondi del Bilancio comunale.

Il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste dall'art. 1 del presente bando.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del risorse assegnate dalla Regione Toscana e dal momento che tali risorse saranno divenute contabilmente disponibili.

Qualora le risorse disponibili non consentano di concedere il 100% del contributo spettante agli aventi diritto, il contributo medesimo verrà erogato, allo scopo di ridistribuire le risorse tra il maggior numero di utenti, a ciascuno degli interessati nella identica minore percentuale del finanziamento ricevuto rispetto al fabbisogno destinando una percentuale non inferiore al 60% alla Fascia A e non superiore al 40% alla Fascia B.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il contributo sarà assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto ad un contributo di almeno € 20,00. Gli eventuali contributi di importo superiori ai mille euro saranno erogati utilizzando solo sistemi di pagamento tracciabili ai sensi della normativa vigente.

Entro il 15 gennaio 2018 dovranno pervenire all'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Pontremoli tutte le ricevute che attestino il pagamento del canone locativo anno 2017 senza che l'Ufficio debba predisporre ulteriori richieste.

In caso di mancata presentazione delle ricevute entro tale data il contributo non sarà erogato.

Ove dalle medesime ricevute si accerti un canone superiore a quanto dichiarato nella domanda, non sarà corrisposto alcun contributo aggiuntivo; ovvero dalle ricevute si accerti un pagamento inferiore a quanto dichiarato nella domanda, il contributo sarà rideterminato di conseguenza.

Il contributo integrativo destinato al conduttore verrà, in caso di morosità, erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima purché il proprietario rilasci una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi purché presentino apposita istanza entro 20 giorni dal decesso, correlata da atto notorio o certificazione del proprio stato di eredi.

In caso di richiedente solo, il contributo ritorna nella disponibilità del fondo.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di perdita di uno o più requisiti previsti dall'art. 1, successivamente alla data di presentazione della domanda, il contributo verrà ricalcolato sulla base del canone di locazione pagato relativo alle mensilità per le quali sussistevano tutti i requisiti.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di un'assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento delle opere. La data di decadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il presente bando.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto, senza valido motivo, di prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

## **Art. 9 – Formazione e pubblicazione della graduatoria.**

### **a) Istruttoria delle domande**

Il Comune, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede alla loro istruttoria verificandone la completezza e la regolarità. Sono escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e quelle mancanti della documentazione richiesta.

### **b) Formazione graduatoria generale**

Il Comune formula la graduatoria generale determinando la fascia di appartenenza secondo i criteri stabiliti al precedente art. 6. L'elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi è approvato con atto del Responsabile del Servizio e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Entro il predetto periodo (15 giorni) gli interessati possono fare ricorso facendo provenire la propria opposizione indirizzandola al Comune di Pontremoli e consegnandola all'Ufficio Protocollo inderogabilmente entro l'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria pena l'inammissibilità. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali e non fa fede il timbro postale.

Il Comune deciderà sui ricorsi pervenuti tramite la Commissione prevista dalla L.R. n. 96/96 s.m.i.

Successivamente, il Responsabile del Servizio competente procederà all'adozione della graduatoria definitiva degli aventi diritto.

## **Art. 10 – Distribuzione moduli di domanda e modalità di presentazione.**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente su moduli appositamente predisposti dal Comune di Pontremoli.

Detti moduli di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Pontremoli, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 o reperibili dal sito del Comune: [www.comune.pontremoli.ms.it](http://www.comune.pontremoli.ms.it).

Le domande, in carta semplice e debitamente sottoscritte, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione prevista dal precedente articolo 5 del presente bando, devono pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pontremoli **entro il 22 luglio 2017** pena l'esclusione.

## **Art. 11 – Motivi di esclusione**

Sono motivi di esclusione dalla graduatoria:

- presentazione oltre il termine perentorio del 22 luglio 2017;
- su modulistica diversa da quella predisposta dal Comune di Pontremoli;
- mancante della documentazione richiesta all'art. 5 del presente bando;
- priva della firma del richiedente.

## **Art. 12 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

## **Art. 13 – Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 414/2016 e del T.U sulla Privacy (Decreto legislativo 196/2003 circa il trattamento dei dati personali).

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003:** i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Pontremoli 19 giugno 2017

Il Responsabile del 2° Servizio: Cultura, Istruzione,  
Trasporto scolastico, Sport e Politiche familiari

Dott.ssa Marta Bianchinotti